

Risposte a quesiti di lettori

QUESITO I

Tizio, anni 40, celibe, disoccupato tiene illecito commercio con Sempronia, anni 47, vedova di guerra, con tre figli, provvista di una bella pensione per il marito morto in guerra. Vorrebbero sposarsi, ma solo in chiesa, per non perdere la pensione. Che fare?

RISPOSTA

Il caso proposto rientra nella richiesta del matrimonio di coscienza, di cui trattano i cann. 1104, 1107 e di cui si è già parlato in questa Rivista (dicembre 1960, pag. 723). Il sacerdote, a cui Tizio e Sempronia si sono diretti, si rivolga al Vescovo della sua Diocesi, esponga il caso e stia alle sue decisioni.

QUESITO II

In un opuscolo del sacerdote Mario Morelli (Edizioni Paoline) intitolato « Il Catechismo degli Sposi », a pag. 97, si trova la seguente domanda e risposta: 4. - Se uno o entrambi gli sposi ponessero condizioni contrarie al fine primario del matrimonio o a una delle proprietà essenziali, sarebbe valido il matrimonio?...

R. - Se la condizione esclude addirittura il riconoscimento dell'obbligo del fine primario o di una proprietà essenziale, il matrimonio è invalido; se, invece, non esclude tale riconoscimento, pure escludendo l'intenzione di sottostarvi, il matrimonio è valido, ma gravemente illecito.

Orbene: io domando: cosa ne dite di questa distinzione?... Io ritenevo che l'intenzione di escludere assolutamente la prole non solo rendesse illecito, ma anche *invalido* il contratto matrimoniale. Che ne dite?...

RISPOSTA

Fine primario del matrimonio, inerente alla natura stessa del matrimonio, è « la procreazione e l'educazione della prole » (can. 1013, par. I). Che nel fine primario rientri anche l'educazione della prole lo riafferma chiaramente Pio XI nell'Enciclica « Casti Connubii » (31 dicembre 1930): « Il bene però della prole, dice, non si esaurisce nel beneficio della procreazione, ma occorre che se ne aggiunga un secondo, che consiste nella debita educazione di essa. Troppo scarsamente invero avrebbe Iddio sapientissimo provveduto alla prole venuta alla luce, e quindi a tutto il genere umano, se a coloro a cui fu dato il potere e il diritto di generare non avesse altresì dato il dovere e il diritto di educare ». E' necessaria quindi anche l'educazione sia fisica che morale: agire diversamente è un contraddire alla natura stessa dell'uomo.

Lo stesso canone 1013 al par. 2 ci indica quali sono le proprietà essenziali del matrimonio: « Proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, alle quali, nel matri-

monio cristiano, aggiunge particolare fermezza la virtù del sacramento ». Si dicono proprietà essenziali, perchè sono così proprie della natura o essenza del matrimonio che, senza di esse, non si concepisce matrimonio. Al fine primario ed alle proprietà essenziali sono intimamente legati i tre beni, così detti da S. Agostino: « *bonum prolis, bonum fidei et bonum sacramenti* ».

Chi positivamente escludesse anche uno solo di questi beni, cioè o il diritto-dovere di generare ed educare la prole, o il diritto esclusivo di un coniuge ai doveri coniugali da parte dell'altro coniuge o l'obbligo dei coniugi di vincolarsi perpetuamente tra loro, escluderebbe senz'altro il matrimonio stesso, contrarrebbe invalidamente.

A riguardo del fine primario e del « *bonum prolis* » ed anche della prima proprietà essenziale, l'unità, la giurisprudenza rotale distingue il diritto o l'obbligo propriamente detto dall'esercizio del diritto. Chi esclude lo stesso diritto o l'esclusività del diritto agli atti coniugali, che di per sè tendono alla procreazione, o ponendo una condizione « *sine qua non* » (can. 1092, n. 2) o con un patto dei due contraenti od anche solo con la ferma volontà di ambedue o di un solo contraente (can. 1086, par. 2), non *contrae* matrimonio valido. Se invece non intende escludere lo stesso diritto, ma solo abusare del diritto agli atti coniugali, agendo per es. onanisticamente, *contrae* matrimonio valido ma con intenzioni illecite.

Quanto a colui che prima di contrarre matrimonio, ha l'intenzione assoluta di non voler figli, si presume che escluda lo stesso diritto e quindi che non contragga matrimonio valido, eccetto che risulti che la sua intenzione prevalente è quella di contrarre vero matrimonio, a costo di adattarsi ad aver figli. Chi invece intende solo ritardare la procreazione, per es., per ragioni economiche o igieniche o semplicemente egoistiche, si presume voglia soltanto escludere temporaneamente l'esercizio del diritto e che contragga quindi matrimonio valido.

Chi inoltre intende contrarre un vincolo matrimoniale temporaneo, o come si dice, « *ad experimentum* », esclude per ciò stesso il vero matrimonio, che di sua natura è indissolubile.

La risposta data dal sac. Mario Morelli nel « *Catechismo degli Sposi* » è imprecisa nella sua formulazione, data anche la sua brevità. Ad ogni modo è vero quanto l'interrogante pensa, cioè che « l'intenzione di escludere assolutamente la prole », esistente prima del matrimonio in uno almeno dei contraenti, fa presumere che il matrimonio non solo sia illecito ma invalido.